



**Città di
Borgomanero**

**REGOLAMENTO
RECANTE MISURE DI CONTRASTO
ALLA CRISI SOCIO-ECONOMICA
E DI AGEVOLAZIONE ALLA RIPRESA**

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 20 del 21 maggio 2020

Modificato con atto di Consiglio Comunale n. 64 del 28 dicembre 2020

Modificato con atto di Consiglio Comunale n. 2 del 11 febbraio 2021

In vigore dal 11 febbraio 2021

Art.1 - Dehors

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e sino al 31/03/2021, in deroga a quanto disposto dal Regolamento Dehors approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dell'1 aprile 2015 e dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28 dicembre 2020:
 - l'istanza in regola con l'imposta di bollo salvo diversa previsione normativa ed esente dai diritti di segreteria, è presentata per via telematica ed il termine di trenta giorni di cui al comma 2 dell'art. 3 è ridotto a sette giorni;
 - all'istanza è allegata la sola planimetria;
 - non è dovuto il deposito cauzionale di cui all'art. 3, comma 2, lett. j);
 - la verifica della regolarità COSAP e TARI non tiene conto delle scadenze intervenute dopo la dichiarazione dello stato d'emergenza Covid-19.
2. Le misure di cui al comma che precede si applicano sia in caso di nuova posa, sia in caso di rinnovo di occupazione preesistente, sia in caso di estensione di occupazione esistente.

Art. 2 - COSAP

1. Le autorizzazioni e le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, già rilasciate per l'anno 2019, si rinnovano su semplice richiesta dell'avente titolo con scadenza al 31 dicembre 2020.
2. In deroga a quanto disposto dal Regolamento COSAP approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dell'1 aprile 2015 e del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28 dicembre 2020, le imprese di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 sono esonerate dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativo ai dehors a servizio delle rispettive attività dal 1 marzo al 31 marzo 2021, in ossequio a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 9-ter della LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
3. In deroga a quanto disposto dal Regolamento COSAP approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dell'1 aprile 2015 e del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28 dicembre 2020, ai sensi del combinato disposto della legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed il comma 3 dell'art. 9-ter della LEGGE 18 dicembre

2020, n. 176 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", non è dovuto il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativo all'esercizio del commercio su area pubblica dal 01/03/2020 sino al 31/03/2021.

4. La Giunta Comunale, in aggiunta alle misure di cui ai commi che precedono, è autorizzata a rideterminare per l'esercizio 2020, compatibilmente con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica, il canone per le attività interessate dalla sospensione.

Art. 3 - Locazioni commerciali

1. Ai contratti di locazione commerciale degli immobili di proprietà comunale, relativi ad attività che non rientrano fra quelle elencate negli allegati 1 e 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, fatte salve diverse valutazioni dell'Amministrazione circa l'effettiva apertura delle attività medesime, si applicano le seguenti agevolazioni:
 - a) sospensione delle scadenze dei canoni relativi alle mensilità da aprile 2020 al 31 marzo 2021;
 - b) facoltà di scelta, da parte dei locatari, alla ripresa dei termini, di corrispondere i canoni pregressi in unica rata ovvero di proporre la rateizzazione senza mora e interessi sino ad un massimo di ventiquattro mesi, salve circostanze particolari da valutare singolarmente;
 - c) applicazione di una riduzione sull'importo dei canoni sospesi, relativi al periodo di sospensione dell'attività in conseguenza delle disposizioni di contrasto e contenimento dell'epidemia da Covid-19, in caso di pagamento in unica soluzione entro aprile 2021, da determinarsi da parte della Giunta Comunale commisuratamente al periodo della sospensione obbligatoria delle relative attività, in misura non superiore alla quota non coperta dal beneficio di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ed eventuali agevolazioni analoghe.
2. Le agevolazioni di cui sopra si applicano su richiesta dei conduttori, che indicano l'opzione prescelta.
3. Le agevolazioni di cui sopra non si applicano ai soggetti morosi al 31 dicembre 2019.
4. Il pagamento delle rate dei piani di rientro già in corso, attivati prima dell'emergenza, riprende indipendentemente dalle opzioni prescelte per il pagamento dei canoni ordinari contestualmente alla ripresa del pagamento dei canoni ordinari senza ulteriori aggravii di interessi per i conduttori.

Art. 4 - Sospensione della vigenza del Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali

1. La vigenza del Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20 dicembre 2019, è sospesa sino al 31 dicembre 2020.

Art. 5 - Tariffe d'uso degli impianti sportivi

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art 16 "Disciplina generale delle tariffe" del Regolamento per l'utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 20 dicembre 2019, per tutta l'annualità 2020 e 2021 la Giunta Comunale potrà prevedere la riduzione fino all'azzeramento delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali da parte delle

Associazioni sportive con sede in Borgomanero e degli Atleti di interesse nazionale residenti a Borgomanero.

Art. 6 - Convenzioni d'uso e concessioni degli impianti sportivi

1. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti- legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 17 "Disposizioni finali e transitorie" del Regolamento per l'utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20 dicembre 2019, la Giunta Comunale è autorizzata a concordare con le parti dei rapporti di utilizzazione degli impianti sportivi pubblici, comunque denominati (concessione, convenzione, ecc.), ove il soggetto convenzionato ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, mediante tra l'altro:
 - a) la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati;
 - b) la riduzione, fino all'azzeramento, dei canoni dovuti per il periodo di sospensione;
 - c) altre forme di sostegno.

Art. 7 - Riduzione TARI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'art. 41 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 5 maggio 2014, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
4-bis. La tariffa per l'anno 2020 per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa in forza delle disposizioni normative emanate per il contrasto e il contenimento dell'epidemia da Covid-19 è ridotta, su comprovata richiesta, in misura del 25% sia per la componente fissa sia per la componente variabile. Alla copertura della riduzione di entrata si provvede mediante risorse proprie di bilancio.

Art. 8 - Mercato su area pubblica

1. La Giunta Comunale è autorizzata a ricollocare provvisoriamente, per la durata dello stato d'emergenza, l'area mercatale in ambiti dove sia più agevole e meno dispendioso assicurare il rispetto delle misure in tema di contrasto e contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Art. 9 – Condizioni di bisogno urgenti e indifferibili

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 11 "Interventi di natura economica per nuclei familiari in difficoltà" del Regolamento per la realizzazione di interventi e servizi sociali, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 30 maggio 2006 e modificato con deliberazioni di consiglio comunali n. 78 del 01 dicembre 2009 e n. 42 del 26 luglio 2018, si prevede la possibilità per tutta la durata dello stato d'emergenza, qualora fossero presenti nel nucleo condizioni di bisogno urgenti e indifferibili, di derogare con apposita relazione sociale alla mancanza di ISEE valido.